

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

nell'interesse della Prof.ssa **BENEDETTI PAOLA CRISTINA**, nata a Lavagna (GE) il 3 aprile 1964, cod. fisc. BNDPCR64D43E488E, residente in Chiavari (GE), via privata Argiroffo n. 16/7, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Daniele Granara (cod. fisc. GRNDNL63D26C621R; fax: 010.5709875; p.e.c.: avvdanielegranara@puntopec.it) ed elettivamente domiciliata in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4, come da mandato allegato al presente atto,

- ricorrente -

contro

- **Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica;
- **Ufficio Scolastico per la Regione Liguria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Istituto Istruzione Superiore Giovanni Caboto**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- resistenti -

* * *

Premesse in fatto

1) La Prof.ssa Paola Cristina Benedetti ha conseguito, nell'anno 1988, il Diploma in Scienze Motorie presso l'I.S.E.F. di Firenze, e, dal medesimo anno, è docente abilitata all'insegnamento per le classi di concorso



A048 ex A029 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado), ed A049 ex A030 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di I grado), in virtù di concorso ordinario pubblico.

2) Dopo aver prestato un servizio pre-ruolo, riconoscibile ai sensi dell'art. 485, D.Lgs. n. 297/1994, per complessivi anni 14 (per incarichi svolti dal 1988 al 1993 e dal 1997 al 2015), l'esponente, a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n. 107/2015, era assunta in ruolo, per l'allora classe di concorso A030 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado), con contratto a tempo indeterminato con decorrenza a partire dal 1° settembre 2015, con titolarità presso la scuola media Foce di Genova, ed assegnazione provvisoria presso l'I.C. "Della Torre Chiavari 1".

3) In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107 e dal C.C.N.I. dell'8 aprile 2016, l'esponente presentava domanda di mobilità territoriale per docenti per l'assegnazione dell'Ambito Territoriale a livello nazionale – scuola secondaria di I grado – relativamente all'anno scolastico 2016/2017 (prod. 5).

4) A seguito della predetta procedura di mobilità straordinaria, l'esponente era assegnata, seppur erroneamente come dalla stessa immediatamente rilevato (COE non conforme alla Legge 13 luglio 2015, n. 107), con incarico triennale, presso l'I.C. "Maddalena Bertani" GEIC85002, classe di concorso A030 – Educazione Fisica nella scuola media, e provvisoriamente messa in servizio, per l'anno scolastico 2016/2017, presso il Liceo Artistico Statale "Emanuele Luzzati" di



Chiavari (GE).

5) Aspirando alla mobilità, tanto professionale quanto territoriale, in ossequio alle previsioni del C.C.N.I. dell'11 aprile 2017 (prod. 7), e dalla successiva Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017 (prod. 8), l'esponente, in data 4 maggio 2017, presentava:

A) Domanda di mobilità professionale – passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A048 (prod. 1), con punteggio complessivo ai fini della graduatoria di punti 96.0 (prod. 2).

Nella suddetta domanda, l'esponente indicava n. 5 scuole di preferenza nel seguente ordine:

1. GESD010008 – Liceo Artistico Statale “Emanuele Luzzati”;
2. **GEIS01900V – Istituto Istruzione Superiore “G. Caboto”;**
3. GEIS011008 – Istituto Superiore “Natta – Deambrosis”;
4. GEPS17000A – Liceo Scientifico Classico Scienze Umane “Marconi Delpino”;
5. GEIS01300X – Istituto Istruzione Superiore Statale “Fortunio Liceti”;

B) Domanda di mobilità territoriale – trasferimento per la scuola secondaria di I grado per la classe di concorso A049 (prod. 3), con punteggio complessivo ai fini della graduatoria di punti 96.0 (prod. 4).

Nella suddetta domanda, l'esponente indicava le scuole e ambiti di preferenza nell'ordine che segue:

1. Tipo preferenza “Scuola” – GEMM8650ID – I.C./S.M.S. “Della Torre Chiavari 1”;
2. Tipo preferenza “Scuola” – GEMM867015 – I.C. “Ilaria Alpi Chiavari



II”;

3. Tipo preferenza “Scuola” – GEMM84401C – I.C. Sestri Levante S.M.S. “Descalzo”;

4. Tipo preferenza “Scuola” – GEMM81002A – I.C./S.M.S. di Casarza Ligure “De Andrè”;

5. Tipo preferenza “Scuola” – I.C./S.M.S. di Santa Margherita Ligure – GEMM80601N;

6. Tipo preferenza “Ambito” – Liguria Ambito 0004 – LIG0000004;

7. Tipo preferenza “Ambito” – Liguria Ambito 0003 – LIG0000003.

6) Relativamente alla domanda di mobilità professionale, il M.I.U.R, con *email* del 20 luglio 2017 (prod. 9), comunicava alla ricorrente che “per l’a.s. 2017/2018, purtroppo non ha ottenuto il movimento richiesto”.

7) Con riguardo alla mobilità territoriale, il M.I.U.R., con altra *email* sempre in data 20 luglio 2017 (prod. 10), informava la Prof.ssa Benedetti che “secondo quanto previsto dal CCNI sottoscritto in data 11 aprile 2017 relativamente al passaggio da ambito a scuola, la Sua assegnazione per il prossimo triennio è presso l’istituto: GEMM83001E – I.C. MONTALDO/EX CANTORE (LIG0000003), con decorrenza dell’incarico dal 1° settembre 2017”.

8) Ritenendo illegittima la predetta assegnazione, nonché il mancato accoglimento della domanda di mobilità professionale a suo tempo presentata, la Prof.ssa Benedetti, con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato in data 8 agosto 2017 (prod. 15), adiva il Tribunale di Genova, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa adozione di ogni meglio visto provvedimento in via cautelare, in via d’urgenza:



- disapplicasse gli elenchi di mobilità professionale e territoriale relativi alle classi di insegnamento A048 e A049, nell'ambito territoriale della provincia di Genova, nonché le comunicazioni del Ministero trasmesse via *e-mail* in data 20 luglio 2017 (prodd. 9 e 10), nella parte in cui non è era riconosciuto il diritto di trasferimento della ricorrente nell'ambito territoriale e nel ruolo professionale dalla medesima richiesti;

- conseguentemente, assegnasse la Dott.ssa Paola Cristina Benedetti, per la classe di insegnamento A048, ovvero, in via subordinata, per la classe di insegnamento A049, presso una sede scolastica appartenente all'ambito territoriale LIG0000004, dichiarando tenuti e condannando il M.I.U.R., in persona del Ministro in carica, e l'Ufficio Scolastico Regionale competente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a disporre il corrispondente trasferimento della ricorrente, seguendo l'ordine di preferenze dalla medesima espresso.

9) Quanto al *fumus* del ricorso, l'esponente lamentava che dagli elenchi dei trasferimenti resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico per la Regione Liguria Ambito Territoriale di Genova (qui allegati *sub* prodd. 12 e 13), emergeva che altri docenti partecipanti alla medesima procedura di mobilità, pur avendo un punteggio inferiore rispetto al suo ed in assenza delle condizioni di precedenza di cui al C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, erano stati trasferiti nelle scuole e/o ambiti territoriali indicati dalla medesima come sedi di maggior preferenza rispetto a quella a lei assegnata.

10) In particolare, rilevava la Prof.ssa Benedetti, che dall'Elenco dei trasferimenti Scuola Secondaria di II grado (prod. 12), con riguardo alla



classe di concorso A048 – Scienze Motorie e Sportive di II grado, risultava che fossero state accolte almeno due domande di mobilità proposte da candidati di anzianità anagrafica inferiore rispetto alla sua (nata il 3 aprile 1964) ed aventi punteggi inferiori a quello di 96,00 da lei conseguito, nello specifico:

- a) Marco Campolo, nato il 5 agosto 1969 (cod. fisc. CMPMRC69M05H212L) con 48,00 punti;
- b) Francesca Gori, nata il 2 aprile 1986 (cod. fisc. GROFNC86D42D969G) con 30,00 punti.

11) La ricorrente, inoltre, eccepiva di non aver ricevuto alcuna spiegazione circa la motivazione del mancato accoglimento delle domande di mobilità presentate, nonostante avesse inoltrato immediatamente istanza di chiarimenti *online*, secondo la modalità indicata dal Ministero (v. *e-mail* del 21 luglio 2017, prod. 14).

12) Visto il ricorso, il Tribunale di Genova – Sez. Lavoro, in persona del Dott. Marcello Basilico, con decreto depositato in data 8 agosto 2017 (prod. 16), fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 30 agosto 2017, autorizzando la ricorrente alla notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso sui siti istituzionali degli enti convenuti.

13) Con memoria depositata in data 29 agosto 2017 (prod. 17), si costituivano in giudizio il M.I.U.R., in persona del Ministro in carica, e l'Ufficio Scolastico per la Regione Liguria, in persona del suo Dirigente, Dott. Loris Azhar, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedevano il rigetto.



In particolare, con riguardo alla ritenuta insussistenza del *fumus*, le Istituzioni pubbliche convenute, dopo aver esposto le ragioni per cui le domande dei due docenti convenuti avessero prevalso su quella presentata dall'esponente, assumevano che, in buona sostanza, le domande di mobilità dalla medesima presentate non sono state accolte **in quanto non sarebbero risultate disponibili cattedre negli istituti da lui indicati nelle domande di mobilità.**

13) Successivamente, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30 agosto 2017, il Tribunale di Genova – Sez. Lavoro, con ordinanza depositata in data 1° settembre 2017 (prod. 18), ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso, lo respingeva.

Riguardo al *fumus* del ricorso, il Tribunale adito accoglieva le tesi difensive dei convenuti: prevalenza del movimento territoriale rispetto a quello professionale per quanto concerne la posizione della Prof.ssa Gori; indicazione dell'ambito 0004 da parte del Prof. Campolo, ambito, per contro, non indicato dalla ricorrente, la quale *“ha limitato la propria domanda di mobilità professionale a cinque istituti specifici, senza includervi anche preferenze più generiche per singoli ambiti, così come espressamente consentito dall'art. 6 del CNNI”*. Ciò, conclude il Tribunale di Genova, avrebbe, quindi, *“impedito all'Amministrazione di assegnarla ad altro istituto dell'ambito 004 **una volta risultata l'indisponibilità di cattedre nei cinque istituti richiesti**”*.

Inoltre, sul *periculum*, rilevava che *“la celebrazione d'un giudizio ordinario di cognizione col rito del lavoro senza necessità di istruttoria consentirebbe alla ricorrente di ottenere una decisione prevedibilmente*



entro pochi mesi. Se a lei favorevole, tale decisione avrebbe effetti ripristinatori della sua collocazione territoriale. Nessuna opportunità lavorativa verrebbe perciò irrimediabilmente e gravemente pregiudicata dall'attesa della pronuncia in via ordinaria".

14) Sennonché, l'esponente, successivamente alla definizione del predetto procedimento di urgenza, ha appreso che, **contrariamente a quanto riferito dalle Amministrazioni convenute, sussisteva la disponibilità di cattedre, per la classe di concorso a cui la medesima ambiva (A048), in almeno uno dei cinque istituti indicati nella sua domanda di mobilità professionale.**

15) Infatti, in data 24 luglio 2017, sul sito dell'Istituto Istruzione Superiore Giovanni Caboto (indicato quale seconda preferenza dalla Prof.ssa Benedetti nella domanda di mobilità professionale, prod. 1), veniva pubblicato l'avviso prot. n. 5401 2017 (prod.19), avente ad oggetto "avviso di disponibilità di posti nell'Organico – Affidamento di incarico triennale a docenti in ambito 4 a copertura di posti vacanti e disponibili nell'organico di copertura".

Più nel dettaglio, con il predetto avviso, il Dirigente Scolastico, "VISTI gli esiti dei trasferimenti che sono stati pubblicati dall'USR Liguria a seguito della conclusione delle operazioni di MOBILITA' Del Personale Docente in data 20 luglio 2017" e "CONSIDERATA la necessità di coprire i posti rimasti vacanti su posto comune presso questo Istituto", comunicava, al fine di individuare n. 2 docenti, la disponibilità di due posti comuni, uno dei quali, proprio per la "cl. di conc. ex A029 A048 Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado".



16) Risulta, pertanto, dimostrato *per tabulas* che, contrariamente a quanto riferito dalle Amministrazioni convenute, sussisteva la disponibilità di almeno n. 1 posto nelle sedi indicate dalla ricorrente nella sua domanda di mobilità professionale, in quanto già vacante al momento di avvio della procedura stessa o perché, eventualmente, resosi tale per effetto di altri trasferimenti disposti nell'ambito di questa (il che è indifferente come si spiegherà nel prosieguo), con la conseguenza che, seppur per ragioni ulteriori e differenti, sono pienamente fondate le doglianze formulate dall'esponente, la quale avrebbe dovuto ottenere il passaggio di ruolo/territoriale richiesto.

* * *

Alla luce di tutto quanto sopra, è diritto e interesse dell'esponente adire, nuovamente, l'Ill.mo Tribunale adito, al fine di ottenere, previo riconoscimento dell'illegittimità del rigetto della propria domanda di mobilità professionale e/o territoriale, il trasferimento nella predetta sede disponibile ovvero ad altra che dovesse risultare in corso di causa tra quelle indicate dalla ricorrente, affidando l'accoglimento della presente azione alle seguenti considerazioni

In diritto

I)

Sull'illegittimo mancato accoglimento della domanda di mobilità professionale presentata dalla Prof.ssa Paola Cristina Benedetti.

Violazione del C.C.N.I. dell'11 aprile 2017.

Violazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017.

Come esposto nelle premesse in fatto, l'esponente, aspirando alla



mobilità tanto professionale quanto territoriale, in ossequio alle previsioni del C.C.N.I. dell'11 aprile 2017 (prod. 7), e della successiva Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017 (prod. 8), in data 4 maggio 2017, presentava rituale:

A) Domanda di mobilità professionale – passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A048 (prod. 1), con punteggio complessivo ai fini della graduatoria di punti 96.0 (prod. 2), indicando n. 5 scuole di preferenza nel seguente ordine:

1. GESD010008 – Liceo Artistico Statale “Emanuele Luzzati”;
- 2. GEIS01900V – Istituto Istruzione Superiore “G. Caboto”;**
3. GEIS011008 – Istituto Superiore “Natta – Deambrosi”;
4. GEPS17000A – Liceo Scientifico Classico Scienze Umane “Marconi Delpino”;
5. GEIS01300X – Istituto Istruzione Superiore Statale “Fortunio Liceti”;

B) Domanda di mobilità territoriale – trasferimento per la scuola secondaria di I grado per la classe di concorso A049 (prod 3), con punteggio complessivo ai fini della graduatoria di punti 96.0 (prod. 4), indicando le scuole e ambiti di preferenza nell'ordine che segue:

1. Tipo preferenza “Scuola” – GEMM8650ID – I.C./S.M.S. “Della Torre Chiavari 1”;
2. Tipo preferenza “Scuola” – GEMM867015 – I.C. “Ilaria Alpi Chiavari II”;
3. Tipo preferenza “Scuola” – GEMM84401C – I.C. Sestri Levante S.M.S. “Descalzo”;
4. Tipo preferenza “Scuola” – GEMM81002A – I.C./S.M.S. di Casarza



Ligure “De Andrè”;

5. Tipo preferenza “Scuola” – I.C./S.M.S. di Santa Margherita Ligure – GEMM80601N;

6. Tipo preferenza “Ambito” – Liguria Ambito 0004 – LIG0000004;

7. Tipo preferenza “Ambito” – Liguria Ambito 0003 – LIG0000003.

Come già rappresentato, la suddetta domanda di mobilità professionale, secondo quanto assunto dalle Amministrazioni convenute nel procedimento d’urgenza R.G. n. 2785/2017, non sarebbe stata accolta, in quanto non sarebbero state disponibili cattedre nei cinque istituti indicati dalla Prof.ssa Benedetti nella sua istanza, vuoi perché *ab initio* indisponibili, vuoi perché assegnate, nell’ambito della procedura di mobilità, ad altri docenti, le cui domande avrebbero prevalso rispetto a quella della ricorrente.

Tale assunto, tuttavia, è infondato.

Infatti, come risulta dell’avviso prot. n. 5401 2017 (prod. 19), pubblicato sul sito dell’Istituto Istruzione Superiore Giovanni Caboto in data 24 luglio 2017 (ovvero in data immediatamente successiva a quella di pubblicazione dei movimenti sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria), vi era, invece, la disponibilità di (almeno) un posto per la classe di concorso A048 in (almeno) una scuola tra quelle indicate dall’esponente nella propria domanda di mobilità professionale.

Infatti, con il predetto avviso, il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Giovanni Caboto, “visti gli esiti dei trasferimenti che sono stati pubblicati dall’USR Liguria a seguito della conclusione delle operazioni di MOBILITA’ del Personale Docente in data 20 luglio 2017”, comunicava, **la vacanza di**



due posti comuni, uno dei quali relativo alla classe di concorso A048.

Alla luce di quanto sopra, si deve legittimamente supporre che:

- tale posto era già vacante prima della procedura di mobilità;
- ovvero, che tale posto si è reso vacante per effetto di passaggi avvenuti nell'ambito della procedura medesima.

Si scelga l'una o l'altra ipotesi, in ogni caso, è evidente che tale posto doveva essere considerato disponibile ai fini della procedura di mobilità, ed essere, peraltro, assegnato alla Prof.ssa Benedetti in accoglimento della domanda di mobilità professionale dalla medesima presentata.

Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 8 del C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, rubricato "Sedi disponibili per le operazioni di mobilità":

"1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es. dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:

a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico sprovvisti di personale titolare.

b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o



che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;

c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;

3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia”.

Dunque, in ogni caso, quantomeno il predetto posto comune presso l'I.I.S. Giovanni Caboto per la classe di concorso A048 – Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado, doveva considerarsi disponibile al fine della procedura di mobilità *de qua*.

Posto a cui, come si è detto, la ricorrente aveva (ed ha diritto) di essere assegnata, tenuto conto che:

- nella propria domanda di mobilità professionale ha espressamente indicato tale sede (preferenza n. 2);

- è in possesso dei requisiti per ottenere il passaggio di ruolo richiesto (abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A048 – Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado);

- peraltro, tale istituto si trova nel Comune di residenza della Prof.ssa Benedetti.

Di certo, non vale ad inficiare quanto sopra il fatto che, come riferito dall'Amministrazione resistente, l'esponente avrebbe “ottenuto la mobilità territoriale richiesta” essendo “stata assegnata ad una sede –



l'Istituto Comprensivo Montaldo – sita all'interno dell'ambito LIG000003, da lei stessa indicato come preferenza al punto 7”.

Infatti, come espressamente previsto dall'art. 4, comma VI, del C.C.N.I. *de quo*, l'accoglimento della domanda di mobilità professionale prevale su quella di mobilità territoriale, dal momento che “[...] *nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti*”.

Nel caso di specie, quindi, considerato che la Prof.ssa Benedetti aveva ed ha diritto ad ottenere il passaggio di ruolo (quanto meno) in una delle sedi indicate (l'I.I.S. Giovanni Caboto), stante la disponibilità della stessa, a nulla rileva che sia stata “accolta” la domanda di mobilità territoriale (peraltro, con assegnazione all'ambito LIG000003, ovvero all'ultima preferenza generica espressa!).

Donde, in ogni caso, l'illegittimità del mancato accoglimento della domanda di mobilità professionale e la fondatezza della presente azione.

II)

Violazione del principio della parità di trattamento tra docenti e di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

Il mancato accoglimento della domanda di mobilità professionale



presentata dalla Prof.ssa Benedetti, nonostante sussistessero i presupposti per l'accoglimento, oltre ad aver determinato una lesione dei diritti espressamente riconosciuti alla medesima lavoratrice dal C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, e successiva O.M. n. 221 del 12 aprile 2017, realizza anche un'evidente violazione del principio di parità di trattamento tra i docenti partecipanti alle procedure di mobilità, tutelato dall'art. 3 Cost.

Infatti, come risulta dall'Elenco dei trasferimenti Scuola Secondaria di II grado (prod. 12), con riguardo alla classe di concorso A048 – Scienze Motorie e Sportive di II grado, numerosi altri docenti, sia con punteggio superiore (ad es. si veda Prof.ssa Alessandra Bottero punti 108,00; Prof.ssa Maria Cristina Casazza punti 125,00), sia con punteggio uguale (si veda Prof.ssa Fiorella Murdica punti 96,00), sia con punteggio inferiore (ad es. si veda Prof. Marco Campolo punti 48,00), a quello conseguito dall'esponente, hanno ottenuto il movimento "passaggio di ruolo provinciale".

Non si comprende, pertanto, per quale ragione, (invero inesistente), lo stesso diritto non sia stato riconosciuto anche alla Prof.ssa Benedetti.

Ma vi è di più.

L'illegittimità del trattamento ricevuto dall'esponente, ed il grave nocimento dalla stessa subito, appare ancor più evidente laddove si consideri che, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina di cui al sopra citato C.C.N.I. dell'11 aprile 2017, la procedura di mobilità è improntata alla regola generale per cui le operazioni di mobilità professionale fanno seguito a quelle di mobilità territoriale.

Ciò comporta che il conseguimento del passaggio di ruolo risulta ben più



difficile da ottenere rispetto a quello territoriale.

Di conseguenza, considerato che l'esponente avrebbe avuto diritto ad ottenere il passaggio di ruolo, e che tale passaggio in (eventuali e) future procedure di mobilità potrebbe non essere facilmente ottenuto, ancor più palese è la lesione subita ai propri diritti, anche in termini di perdita di *chanche*.

Ed ancora.

Aggiungasi che la mancata assegnazione dell'esponente presso l'I.I.S. Giovanni Caboto, nonostante la disponibilità della sede, ha anche determinato un danno per l'Amministrazione stessa ed, in particolare, per l'I.I.S. Giovanni Caboto, che ha dovuto avviare d'urgenza una procedura di chiamata diretta di docenti precari per coprire la sede rimasta vacante (v. prod. 19), con conseguente aggravio di tempi, costi, e procedure (in spregio ai principi di cui all'art. 97 Cost.), che si sarebbero potuti evitare con l'accoglimento della domanda di passaggio di ruolo presentata dalla Prof.ssa Benedetti.

III)

Violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di cui all'art. 1375 c.c.

Come già evidenziato nel predetto ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (prod. 15), l'esponente, una volta ricevute le comunicazioni del M.I.U.R. di cui alle prodd. 9 e 10, aveva inoltrato immediatamente istanza di chiarimenti *online*, secondo la modalità indicata dal Ministero, senza, tuttavia, ricevere alcuna spiegazione circa la motivazione del mancato accoglimento delle domande di mobilità presentate (v. *email* del 21 luglio



2017, prod. 14).

Tale silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti, datrici di lavoro dell'esponente, integra un'evidente violazione del dovere di corretta ed esaustiva informazione, corollario dei più generali principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di cui agli artt. 1173 e 1375 c.c.

Donde, anche per tale ragione, l'illegittimità del contegno tenuto dalle Amministrazioni resistenti.

* * *

Istanza di risarcimento danni

Il mancato accoglimento della domanda di mobilità professionale proposta dall'esponente, nonostante vi fosse la disponibilità di un posto in almeno una delle sedi scolastiche dalla stessa indicate quali sedi di preferenza, oltre ad essere illegittimo per le motivazioni sopra esposte, ha causato alla Prof.ssa Benedetti un grave danno di cui si chiede la condanna di controparte al relativo risarcimento nella misura ritenuta di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, tenuto conto che, al momento, la ricorrente, anziché essere di ruolo presso una unica scuola superiore appartenente all'ambito territoriale prescelto, è stata provvisoriamente collocata, dapprima presso ben tre scuole medie (6 ore a Casarza Ligure, 6 ore a Cicagna e 6 ore a Recco), e poi, ad oggi, presso due scuole media (Moneglia e Recco) con le minori retribuzioni, gli evidenti maggiori costi economici per raggiungere le sedi e i disagi nella sua organizzazione di vita personale e familiare, che ciò comporta. A quanto sopra, deve aggiungersi tutto il disagio, la frustrazione e lo



stress che la ricorrente ha dovuto subire e tuttora patisce per essersi vista negare un diritto che le spettava e per essersi dovuta attivare per farlo valere in pieno periodo feriale.

* * *

**Istanza per la determinazione delle modalità di notificazione ai
controinteressati ex art. 151 c.p.c.**

Come di recente affermato in numerosi arresti giurisprudenziali, *“in tema di scuola e mobilità, nelle relative controversie non sussiste litisconsorzio necessario. Trattandosi di mobilità nazionale che coinvolge migliaia di docenti, le interconnessioni sono pressoché infinite e ciò in quanto a ogni singolo movimento in graduatoria corrisponde un movimento consequenziale, poi un altro e così via sino alle fine delle graduatorie. Si tratta di azioni individuali che non risentono del risultato delle azioni eventualmente proposte da altri docenti e ciò in quanto ciascun rapporto di lavoro rimane autonomo dall'altro”* (Trib. Ravenna, Sez. Lavoro, 11 aprile 2017, n. 150; Trib. Taranto, Ord. del 10 gennaio 2017).

Qualora l'III.mo Tribunale adito ritenga che, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti in causa, il presente ricorso debba essere portato a conoscenza di tutti i potenziali controinteressati, ovvero di tutti i docenti che, avendo partecipato alla procedura di mobilità per l'anno scolastico 2017/2018, potrebbero vedere mutata la propria posizione a seguito dell'accoglimento dello stesso, ovvero a quei docenti che, a seguito della chiusura delle operazioni di cui sopra, fossero stati assegnati alle sedi e/o ambiti indicati dalla ricorrente nelle



sue domande di mobilità ed alla stessa illegittimamente non assegnati, si chiede l'autorizzazione alla notifica del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Infatti, per la ricorrente risulta impossibile acquisire le informazioni relative agli indirizzi di tutti coloro che potrebbero essere titolari di un interesse diretto e contrario all'annullamento degli atti impugnati.

Alla luce di quanto sopra, sussistendo oggettive difficoltà, con esclusivo riguardo alle parti controinteressate, a procedere ad una notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie, visto l'art. 151 c.p.c. che conferisce al Giudice ampia facoltà di disporre, anche d'ufficio, che la notifica *“sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*, purché con modalità *“tali da non compromettere il diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (Cass. Civ. n. 13868/2002; Cass. Civ. n. 3286/2006), considerato, inoltre, che la notifica per pubblici proclami con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel caso di specie, non appare idonea allo scopo, non potendo *“ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”* (Consiglio di Stato, Sezione IV, sent. n. 106 del 19 febbraio 1990), si insta affinché l'esponente sia autorizzata alla notifica del presente ricorso e del pedissequo Decreto, nei confronti di tutti i controinteressati, mediante pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale del M.I.U.R. (www.istruzione.it) e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (www.istruzioneeliguria.it).



Trattasi, infatti, di siti *internet* accessibili a tutti e costantemente consultati dai docenti, dal momento che costituiscono il principale mezzo di comunicazione ufficiale e di pubblicazione dei provvedimenti del Ministero e delle Autorità scolastiche.

Quanto sopra, peraltro, è conforme al recente orientamento giurisprudenziale, sia civile sia amministrativo, che ha già più volte disposto la pubblicazione del ricorso sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte proprio quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, e certamente più efficace ed idonea allo scopo (T.A.R. Lazio, n. 176/2009 e n. 177/2009).

* * *

Quanto sopra premesso e ritenuto, la Prof.ssa Paola Cristina Benedetti, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

ricorre

all'III.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previ gli incumbenti di rito, previa fissazione di udienza *ex art.* 415 c.p.c., e, ove ritenuta necessaria, previa autorizzazione alla notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del M.I.U.R. (www.istruzione.it) e/o sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (www.istruzioneeliguria.it), voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'III.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, *contrariis reiectis* e previe le declaratorie tutte del caso:



- 1) accertare e dichiarare il diritto della Prof.ssa Paola Benedetti, in virtù delle domande di mobilità professionale e territoriale presentate in data 4 maggio 2017, ad essere assegnata presso l'I.I.S. Giovanni Caboto di Chiavari, ovvero, in altra sede e/o ambito dalla medesima indicato, che dovesse risultare disponibile in corso di causa, per le ragioni espresse nella narrativa del presente atto;
- 2) conseguentemente, disapplicare gli elenchi di mobilità professionale e territoriale relativi alle classi di insegnamento A048 e A049, nell'ambito territoriale della provincia di Genova, nonché le comunicazioni del Ministero trasmesse via *e-mail* in data 20 luglio 2017 (prodd. 9 e 10), nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto di trasferimento della ricorrente nella sede e/o ambito territoriale e nel ruolo professionale dalla medesima richiesti;
- 3) conseguentemente, assegnare la Dott.ssa Paola Cristina Benedetti, per la classe di insegnamento A048, presso l'I.I.S. Giovanni Caboto di Chiavari, ovvero, in altra sede e/o ambito dalla medesima indicato, che dovesse risultare disponibile in corso di causa, ovvero, in via subordinata, per la classe di insegnamento A049, presso una sede scolastica appartenente all'ambito territoriale LIG0000004, e, per l'effetto, dichiarare tenuti e condannare il M.I.U.R., in persona del Ministro in carica, e dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a disporre il corrispondente trasferimento della ricorrente, seguendo l'ordine di preferenze dalla medesima espresso;
- 4) dichiarare tenute e condannare le Amministrazioni resistenti al



risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dalla Prof.ssa Benedetti, a causa del mancato accoglimento della sua domanda di mobilità, nella misura ritenuta di giustizia, da liquidarsi in via equitativa;

5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.

In via istruttoria

Si insta affinché l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinare alle Amministrazioni convenute l'esibizione e la produzione in giudizio:

- a) del fascicolo personale della ricorrente Paola Cristina Benedetti;
- b) degli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione nel medesimo ruolo e/o nel medesimo ambito di riferimento richiesti dalla ricorrente con riguardo alle classi di insegnamento A048 e A049, con l'indicazione dei punteggi dettagliati e degli eventuali diritti di precedenza *ex lege*;
- c) degli elenchi di tutti i posti disponibili/vacanti per le medesime classi di insegnamento nell'ambito LIG0000004 prima, durante e dopo la procedura di mobilità;
- d) di ogni ulteriore documento e/o atto amministrativo utile ai fini del decidere.

Si producono:

- 1) Domanda di mobilità professionale – passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A048.
- 2) Punteggio domanda di mobilità professionale ai fini della graduatoria.
- 3) Domanda di mobilità territoriale – trasferimento per la scuola secondaria di I grado per la classe di concorso A049.



- 4) Punteggio domanda di mobilità territoriale ai fini della graduatoria.
 - 5) Domanda di mobilità territoriale per docenti per l'assegnazione dell'Ambito Territoriale a livello nazionale – scuola secondaria di I grado – anno scolastico 2016/2017.
 - 6) Notifica assegnazione incarico su sede scolastica del 23 agosto 2016.
 - 7) Contratto Collettivo Nazionale Integrativo dell'11 aprile 2017.
 - 8) Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017.
 - 9) *E-mail* del M.I.U.R. in data 20 luglio 2017.
 - 10) *E-mail* del M.I.U.R. in data 20 luglio 2017.
 - 11) Decreto Dirigenziale n. 955 del 20 luglio 2017.
 - 12) Elenco dei trasferimenti Scuola Secondaria di II grado.
 - 13) Elenco dei trasferimenti Scuola Secondaria di I grado.
 - 14) *E-mail* di Paola Benedetti del 21 luglio 2017;
 - 15) Ricorso *ex art.* 700 c.p.c. in data 8 7 agosto 2017;
 - 16) Decreto di fissazione di udienza dell'8 agosto 2017;
 - 17) Memoria di costituzione M.I.U.R./U.R.S. della Liguria in data 29 agosto 2017;
 - 18) Ordinanza in data 1 settembre 2017, del Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, nella causa R.G. n. 2785/2017
 - 19) Avviso di disponibilità di posti nell'Organico – Affidamento di incarico triennale a docenti in ambito 4 a copertura di posti vacanti e disponibili nell'organico di copertura, prot. n. 5401 2017 del 24 luglio 2017, a firma del Dirigente Scolastico dell'I.I.S. Giovanni Caboto.
- Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile e che la ricorrente dichiara di



avere diritto all'esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Con osservanza.

Genova, 11 settembre 2017.

Avv. Prof. Daniele Granara



TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

nell'interesse della Prof.ssa **BENEDETTI PAOLA CRISTINA**, nata a Lavagna (GE) il 3 aprile 1964, cod. fisc. BNDPCR64D43E488E, residente in Chiavari (GE), via privata Argiroffo n. 16/7, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Daniele Granara (cod. fisc. GRNDNL63D26C621R; fax: 010.5709875; p.e.c.: avvdanielegranara@puntopec.it) ed elettivamente domiciliata in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4, come da mandato allegato al presente atto,

- ricorrente -

contro

- **Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica;
- **Ufficio Scolastico per la Regione Liguria**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Istituto Istruzione Superiore Giovanni Caboto**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- resistenti -

* * *

Premesse in fatto

1) La Prof.ssa Paola Cristina Benedetti ha conseguito, nell'anno 1988, il Diploma in Scienze Motorie presso l'I.S.E.F. di Firenze, e, dal medesimo anno, è docente abilitata all'insegnamento per le classi di concorso

Delegato

a rappresentarmi e difendermi nella presente causa, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa la facoltà di delegare, transigere, rilasciare quietanze e rinunciare agli atti, proporre motivi aggiunti e con facoltà di chiamare in causa o in garanzia terzi, di riassumere il giudizio e di compiere ogni altro atto connesso e necessario per la procedura, l'Avv. Prof. Daniele Granara, eleggendo domicilio nel suo studio in Genova, Via B. Bosco 31/4

Genova, 8.03.2017

Paola Cristina Benedetti

È autentica:



Firmato Da: GRANARA DANIELE Emesso Da: ARU PAPEC S.P.A. NG CA: 3b0c851690367edfcc41d4d06657d81bb



RG. 2995 /2017



Tribunale di Genova Sezione Lavoro

IL GIUDICE

LETTO IL RICORSO RG 2995/2017

E VISTO IL DECRETO DI ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA

FISSA

PER LA TRATTAZIONE DELLA CAUSA L'UDIENZA DEL 21.12.2017, ORE 11.00, CON AVVISO ALLA PARTE CONVENUTA CHE DOVRA' COSTITUIRSI A PENA DI DECADENZA ENTRO DIECI GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA STESSA.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti di tutti i docenti che possano venire pregiudicati dalla decisione favorevole alla parte ricorrente;

Ritenuto che l'accoglimento della sua domanda è suscettibile di pregiudicare il diritto di quanti siano già inseriti o vantino situazioni giuridiche soggettive dirette all'inserimento nelle graduatorie;

Ritenuto che il numero e l'impossibilità di definire nominativamente l'identità di tali soggetti preclude la notifica personale dell'atto a ciascuno di loro;

Ritenuto che la sola formalità di notifica compatibile col presente procedimento è rappresentata dalla pubblicazione del ricorso (e del presente verbale) sui siti *internet* istituzionali non solo del Ministero, ma di tutte le tre parti convenute;

Ritenuto che tale forma rientra tra quelle riconducibili all'art. 151 c.p.c. e meglio si presta, tra l'altro, ad altre forme di notificazione mediante pubblicità dell'atto, poiché in concreto l'accesso ai siti telematici è oggi più frequente, immediato ed agevole di



quello alla Gazzetta ufficiale della Repubblica od al foglio degli annunci legali provinciali;

autorizza

la notifica del ricorso e del presente verbale nei confronti di quanti, tra il personale docente, possano essere pregiudicati nelle rispettive situazioni giuridiche soggettive dall'accoglimento del ricorso a mezzo pubblicazione sui siti *internet* istituzionali del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Ufficio Scolastico regionale per la Liguria.

INVITA

LA PARTE CHE SI COSTITUISCA CON MODALITA' TELEMATICA A DEPOSITARE NELL'UDIENZA DI TRATTAZIONE I DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPARIZIONE DELLE PARTI.

Genova, 13/9/2017

IL GIUDICE
Marcello Basilico




ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Io sottoscritto Avv. Prof. Daniele Granara attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 *bis*, comma IX, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che le presenti copie del ricorso ex art. 414 c.p.c. nanti il Tribunale Civile di Genova, in funzione di Giudice del Lavoro, mandato e pedissequo Decreto di fissazione dell'udienza depositato in data 14 settembre 2017, sono conformi alle copie presenti nel fascicolo telematico del Tribunale Civile di Genova, Sezione Lavoro, R.G. n. 2995/2017, dal quale sono state estratte.

Genova, 19 settembre 2017.

Avv. Prof. Daniele Granara

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a series of vertical and horizontal strokes, ending in a long horizontal line.